



ANSMes

Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro
al Merito del CONI e del CIP

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

Edizione Gennaio 2024

Associazione Benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP
Stadio Olimpico - Foro Italico – 00135 ROMA
www.ansmes.it

INDICE

TITOLO I - I Soggetti

Capo 1° - L'Associazione

Art. 1 – Costituzione e composizione pag. 4

Art. 2 – Articolazione delle Strutture associative pag. 4

Capo 2° - I Tesserati

Art. 3 - Categorie Soci pag. 4

Art. 4 - Tesseramento Soci pag. 4

Art. 5 - Procedure rinnovo tesseramento pag. 5

Art. 6 - Qualifiche onorifiche e Benemerenze associative pag. 6

Art. 7 - Cessazione di appartenenza dei Tesserati pag. 6

Art. 8 - Reiscrizione all'Associazione pag. 6

TITOLO II - Ordinamento

Capo 1° - Principi generali

Art. 9 – Attribuzione voti validi pag. 6

Art. 10 - Accesso alle cariche : eleggibilità ed incompatibilità pag. 7

Art. 11 - Elezioni alle cariche sociali pag. 7

Art. 12 - Deliberazioni Organi Collegiali pag. 8

Art. 13 - Decadenza pag. 8

Art. 14 - Separazione dei poteri pag. 8

Capo 2° - Organi associativi centrali

Art. 15 - L' Assemblea Nazionale pag. 9

Art. 16 - Il Presidente Nazionale pag. 14

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale pag. 14

Art. 18 - Il Comitato di Presidenza pag. 16

Art. 19 - Il Segretario Generale pag. 16

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti pag. 17

Capo 3° - Organi associativi territoriali

Art. 21 - L'Associazione sul Territorio	pag. 17
Art. 22 - Assemblea Regionale e Organi territoriali	pag. 18
Art. 23 - Assemblea Provinciale e Organi territoriali	pag. 20

Capo 4° - Organi della Giustizia Sportiva

Art. 24 - Gli Organi disciplinari	pag. 22
Art. 25 - L'azione disciplinare	pag. 23
Art. 26 - La Commissione di Disciplina	pag. 23
Art. 27 - La Commissione di Appello Nazionale	pag. 24

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Capo 1° - Amministrazione dell'Associazione

Art. 28 - La gestione amministrativa	pag. 24
Art. 29 - Le quote sociali	pag. 25
Art. 30 - Responsabilità	pag. 25

Capo 3° - Attività istituzionale

Art. 31 - Partnership	pag. 26
Art. 32 - Utilizzo dell'Emblema dell'Associazione	pag. 26

Disposizioni Generali e Finali

Art. 33- Il Collegio Arbitrale	pag. 26
Art. 34 - Entrata in vigore	pag. 26

TITOLO I - I Soggetti

Capo 1° - L'Associazione

Art. 1 – Costituzione e composizione

1. L'ANSMeS è una Associazione Benemerita fondata nel 1986 e riconosciuta ai fini sportivi dal CONI. Essa riunisce nel proprio ambito le Persone, le Istituzioni, le Società e gli Enti Sportivi insigniti delle Benemerenze Sportive della *"Stella al Merito Sportivo"*, della *"Palma al Merito Tecnico"* e dei *"Collari d'Oro"* conferite dal CONI e dal CIP.

Art. 2 – Articolazione delle Strutture associative

1. L'Associazione che ha sede a Roma è articolata sull'intero territorio nazionale attraverso Organi e Strutture Centrali (Organi elettivi ed Organismi di nomina) e Territoriali (Organi elettivi e/o di nomina a livello Provinciale e Regionale).

Capo 2° - I Tesserati

Art. 3 - Categorie Soci

1. Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, i Soci sono distinti in:
 - a) Soci Effettivi individuali;
 - b) Soci Effettivi istituzionali;
 - c) Soci Benemeriti;
 - d) Soci Onorari;
 - e) Soci Sostenitori.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, sono Soci Benemeriti quei Soci Effettivi individuali che si siano distinti per il costante impegno in specifiche e meritevoli attività a favore dell'Associazione. La loro nomina avviene da parte dell'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Nazionale che valuterà anche le eventuali proposte territoriali.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, sono Soci Onorari coloro – Persone od Istituzioni – ai quali l'Associazione debba particolare riconoscenza o che abbiano dato o diano particolare prestigio e sostegno alla Associazione e/o allo Sport, e per i quali è costituito un apposito Albo speciale. L'iscrizione all'Albo viene curata direttamente dal Segretario Generale dell'Associazione a seguito della nomina a Socio Onorario da parte della Assemblea Nazionale.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, l'attribuzione della qualifica di Socio Sostenitore avviene a cura del Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente e dietro specifica motivata segnalazione del Presidente/Delegato territorialmente competente, regionale o provinciale.

Art. 4 - Tesseramento Soci

1. Tutte le Persone ed i Soggetti insigniti delle Benemerenze sportive *"Stelle al Merito Sportivo"* e *"Palme al Merito Tecnico"* concesse dal CONI e dal CIP – quali Soci di diritto dell'Associazione – per

essere ammessi a far parte dell'ANSMeS , quali Soci Attivi devono presentare domanda scritta alla Struttura territorialmente competente dell'Associazione , secondo il modulo appositamente predisposto e corredato dai documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto e dalla relativa quota sociale annuale.

2. A coloro che sono insigniti del Collare d'Oro non è richiesta la presentazione della domanda scritta per essere ammessi a far parte dell'ANSMeS.

La segnalazione formale da parte del CONI/CIP dell'avvenuto conferimento della benemerenzza è titolo sufficiente per l'acquisizione dello status di Socio Onorario.

La determinazione della relativa qualifica, ai sensi dell'Art. 5.4 dello Statuto, avviene "Ex Officio" da parte del Consiglio Nazionale secondo quanto segue:

- a) Quale Socio Benemerito, se il Socio insignito del Collare d'Oro è già in possesso della qualifica di Socio Effettivo Individuale o Istituzionale;
 - b) Quale Socio Onorario, in mancanza del requisito di cui al punto a).
3. Il modulo e la documentazione di cui sopra possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma dell'autocertificazione su modulo-tipo predisposto dall'Associazione, ottenibile presso la Struttura territoriale competente o sul sito web dell'Associazione.
 4. L'ammissione è subordinata al favorevole accoglimento del Consiglio Nazionale, sentito il parere della Struttura dell'Associazione territorialmente competente.
 5. Il Socio è iscritto, di norma, presso la Struttura associativa della provincia di residenza, di domicilio abituale, ovvero quella in cui svolge anche temporaneamente la sua attività professionale.
 6. Ad ogni Socio ammesso viene rilasciata apposita tessera dell'Associazione tramite la competente Struttura territoriale presso cui è stata presentata la domanda di iscrizione.
 7. Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell'anno antecedente e si chiude al 31 dicembre dell'anno corrente.
Per coloro che ricoprono cariche associative, elettive o di nomina, il termine del rinnovo del tesseramento è fissato entro il 31 Marzo dell'anno corrente.
L'ultima segnalazione dei Soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e gli importi ancora dovuti devono pervenire alla Segreteria Generale entro il 31 dicembre.
 8. All'atto dell'invio periodico alla Segreteria Generale dei documenti comprovanti il rinnovo del tesseramento e l'iscrizione dei nuovi Soci, le Strutture territoriali devono inoltrare gli importi relativi al versamento delle quote sociali alla sede centrale dell'Associazione.

Art. 5 - Procedure rinnovo tesseramento

1. Il rinnovo annuale del tesseramento avviene tramite il pagamento della quota sociale prevista per l'anno, il cui importo è stabilito da parte del Consiglio Nazionale. La somma va versata presso la Struttura territoriale competente.
2. Il mancato pagamento della quota per l'anno in corso entro il periodo indicato all'art. 4, p. 7 non comporta la cessazione automatica di appartenenza dall'Associazione, ma la provvisoria collocazione in ambito meramente organizzativo di "Socio in aspettativa" per la durata massima di un ulteriore anno oltre a quello in corso, decorso inutilmente il quale avviene la cessazione automatica di appartenenza del Socio moroso.

Per la durata di tale collocazione rimane però sospeso l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, comma 1 dello Statuto, diritti che vengono ripristinati col pagamento della quota sociale.

Trova eccezione al riguardo quanto previsto per i Soci ricoprenti incarichi associativi, elettivi o di nomina, come indicato al successivo art. 11, comma 5, per i quali è richiesta la continuità di tesseramento durante il periodo di durata dell'incarico associativo.

Art. 6 - Qualifiche onorifiche e Benemerenze associative

1. Oltre all'attribuzione delle qualifiche onorifiche indicate al precedente art. 3, comma 1 lett. c) e d), il Consiglio Nazionale può proporre all'Assemblea la creazione di apposite Benemerenze associative, per dare riconoscimenti specifici a quanti tra i Soci Effettivi individuali ed Istituzionali svolgano od abbiano svolto particolari e meritorie attività nella realizzazione dei programmi deliberati annualmente dal Consiglio Nazionale.
2. Le proposte per l'attribuzione di tali Benemerenze sono formulate dal Consiglio Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale valuta le candidature proposte a suo insindacabile giudizio e ne delibera l'eventuale attribuzione.

Art. 7 - Cessazione di appartenenza dei Tesserati

1. In relazione a quanto indicato all'art. 8 dello Statuto, i Soci Tesserati cessano di appartenere all'Associazione:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza, in caso di sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1 dello Statuto;
 - c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia dell'Associazione, del CONI o di altre Organizzazioni Sportive dallo stesso Ente riconosciute;
 - d) per mancato rinnovo del tesseramento oltre il termine indicato al precedente art. 4, p. 7.

Art. 8 - Reiscrizione all'Associazione

1. La reiscrizione all'Associazione da parte di quanti sono stati in precedenza già tesserati, e successivamente decaduti per le fattispecie suindicate all'art. 7, comma 1, lett. a) e d), segue le medesime procedure previste dal precedente art. 4.

TITOLO II - Ordinamento

Capo 1° - Principi generali

Art. 9 - Attribuzione voti validi

1. Per le elezioni nazionali e per tutte quelle che si effettuano nel 1° semestre dell'anno, ai fini dell'attribuzione del numero di voti validi a ciascuna Struttura territoriale debbono essere computati gli iscritti in regola con il pagamento delle quote annuali alla data del **31 dicembre**

dell'anno precedente. Per le elezioni che si svolgono nel secondo semestre, la data di riferimento è il 30 giugno dell'anno di effettuazione.

Art. 10 - Accesso alle cariche: eleggibilità ed incompatibilità

1. Eleggibilità –

Possono concorrere alle cariche associative solamente i Soci attivi di cui all'art. 5, comma 2 p. a - c dello Statuto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 37, comma 2 dello Statuto.

2. Incompatibilità –

Le incompatibilità a ricoprire cariche associative sono quelle indicate specificamente all'art. 35 dello Statuto.

3. Opzione cariche –

A) Entro il termine perentorio di gg 30 dal momento in cui si è venuta a determinare l'incompatibilità tra le cariche, il soggetto interessato è tenuto a formulare l'opzione di cui all'art. 35, comma 7 dello Statuto. Detta opzione dovrà essere resa per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, ovvero tramite e-mail PEC, al Segretario Generale dell'Associazione.

B) Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine sopraindicato è causa di decadenza automatica dalla carica assunta posteriormente, a decorrere dal trentunesimo giorno dall'avvenuta elezione alla carica oggetto di incompatibilità. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Nazionale prende atto della decadenza da una carica ed adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 11 – Elezioni alle cariche sociali

1. Possono candidarsi alle cariche associative i Soci Effettivi e Benemeriti che hanno assolto il pagamento della quota associativa annuale.

2. I candidati alla Presidenza a tutti i livelli ed alla carica di Consigliere Nazionale devono risultare iscritti all'ANSMeS ininterrottamente negli ultimi 3 (tre) anni.

3. Tutte le elezioni avvengono per votazione segreta. Non sono ammesse votazioni per acclamazione o per alzata di mano.

4. Nelle elezioni per le cariche negli Organi Collegiali, centrali e territoriali, in caso di parità di voti ottenuti tra candidati viene eletto quello con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore età anagrafica.

5. Tutte le cariche associative, sia elettive che di nomina, hanno la durata del quadriennio olimpico cui si riferiscono, salvo diversamente disposto dallo Statuto.

L'accesso alle cariche associative, sia elettive che di nomina, richiede che i relativi interessati siano in regola con il tesseramento annuale all'Associazione.

In caso di mancato rinnovo annuale del tesseramento da parte di chi ricopre cariche associative, elettive o di nomina, non trova applicazione la previsione di cui al precedente art. 5, comma 2, ma si ha bensì l'automatica decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. d) dello Statuto, in materia di cessazione di appartenenza all'Associazione.

6. La carica di Presidente Nazionale e di Consigliere Nazionale, nonché le cariche negli organi periferici, sono rinnovabili più volte. (Art. 36 p.3 dello Statuto)

7. Alle Assemblee elettive possono partecipare come auditori tutti i Soci provvisti di tessera associativa in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Essi, tuttavia, in nessun caso possono prendere la parola.

Art. 12 - Deliberazioni Organi Collegiali

1. Tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali – ivi comprese le nomine dei Vice Presidenti, Segretario Generale e Tesoriere – sono valide soltanto se ottengono la maggioranza (50% + 1) dei voti degli aventi diritto presenti. Nel computo dei voti non viene tenuto conto delle astensioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano; la procedura del voto segreto è adottata su proposta del Presidente dell'organismo o di 1/3 dei votanti.
Perché la riunione di un Organo Collegiale di qualsiasi livello sia valida è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi Membri.
3. Gli Organi Collegiali costituiti ai vari livelli hanno efficacia decisionale soltanto se le riunioni sono presiedute dai rispettivi Presidenti o, su delega di questi, dai Vice Presidenti.
Non sono ammesse deleghe scritte all'interno degli Organi Collegiali neppure da parte degli assenti giustificati.

Art. 13 - Decadenza

1. Decadono d'ufficio senza formalità alcuna il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e tutti gli Organismi di nomina, fatta eccezione per il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Disciplina e la Commissione di Appello Nazionale, ciò nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio, secondo quanto indicato all'art. 16 dello Statuto.
2. I dirigenti dell'Associazione eletti o nominati in sostituzione di quelli decaduti rimangono nella carica per il restante periodo a compimento del quadriennio.

Art. 14 - Separazione dei poteri

1. Gli Organi di Giustizia sono autonomi ed indipendenti dagli Organi del potere esecutivo della Associazione.
2. La decadenza, per qualsivoglia motivo, del Consiglio Nazionale non si estende agli Organi di Giustizia che restano in carica sino al compimento del quadriennio olimpico nel quale sono stati eletti.
3. I componenti degli Organi di Giustizia non possono essere rimossi o sostituiti dal loro incarico se non nel caso di dimissioni o per accertata incompatibilità all'ulteriore esercizio del loro ruolo.

Capo 2° - Organi associativi centrali

Art. 15 - L'Assemblea Nazionale

1. *Convocazione Assemblea*

- a) Ai sensi dell'art. 10, comma 12 dello Statuto, le Assemblee Nazionali, Ordinaria e Straordinaria, sono convocate dal Presidente Nazionale previa indizione delle stesse da parte del Consiglio Nazionale;
- b) l'avviso di convocazione per l'Assemblea Ordinaria deve essere spedito – ai sensi dell'art. 10, comma 14 dello Statuto - almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa data di svolgimento; nel caso di Assemblea elettiva la convocazione deve avvenire almeno 60 (sessanta) giorni prima del suo svolgimento. L'Assemblea Straordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 15 dello Statuto, deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta o dall'evento che vi ha dato causa;
- c) hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale:
 - con diritto di voto: i Delegati eletti dalle Assemblee Regionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2 dello Statuto;
 - senza diritto di voto: il Presidente ed i componenti il Consiglio Nazionale uscente; i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia uscenti; il Presidente Nazionale immediatamente precedente quello in carica (PastPresident) ed il Presidente Nazionale Onorario; il Segretario Generale ed il Tesoriere; i Soci Onorari; i Presidenti o Delegati Regionali; i candidati alle cariche nazionali associative;
- d) l'avviso di convocazione, inviato ai Soci aventi diritto alla partecipazione, deve contenere: il luogo di riunione, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, nonché l'elenco-tabella degli aventi diritto a voto;
- e) avverso la propria esclusione dall'elenco dei Delegati con diritto di voto, il Socio interessato può proporre ricorso entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla notifica della convocazione dell'Assemblea riportata sul sito web dell'Associazione;
- f) la comunicazione cartacea deve essere preceduta dall'immediato invio al Segretario Generale dell'Associazione della copia del ricorso, per e-mail PEC, unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del ricorrente;
- g) il ricorso è indirizzato alla Commissione di Disciplina che lo decide in via definitiva entro 5 (cinque) giorni dalla data di svolgimento dell'Assemblea.

2. *Candidature*

- a) Il Socio tesserato che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità – come richiamato all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento – e che intenda concorrere a rivestire cariche associative elettive nazionali deve presentare individualmente per iscritto la propria candidatura, accompagnata dalla presentazione a cura della Struttura associativa di appartenenza. La comunicazione deve pervenire alla Segreteria Generale dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata AR o e-mail PEC entro 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, pena la nullità della domanda stessa. In caso di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro postale quale data di spedizione;

- b) Non è consentito candidarsi a più cariche associative; in caso di candidature diverse presentate dallo stesso Socio tesserato e pervenute successivamente alla prima, verrà ritenuta valida l'ultima tra quelle pervenute nei termini di 30 (trenta) giorni;
Anche i Candidati a ricoprire la funzione di Delegato alle Assemblee Regionali o Nazionali debbono possedere i medesimi requisiti di cui al punto a). Le candidature possono essere presentate per iscritto all'Organo che ha indetto la relativa Assemblea sino al momento della Verifica Poteri in sede assembleare.
- c) la candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di possedere i requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 37, comma 2 dello Statuto, nonché copia del pagamento della quota associativa per l'anno in cui è prevista l'Assemblea; altresì vanno comunicati l'indirizzo di posta elettronica, i numeri di fax e di cellulare per eventuali urgenti comunicazioni;
- d) chi già ricopre una carica elettiva associativa è dispensato, nel presentare la propria candidatura, dal depositare la dichiarazione di cui sopra;
- e) dopo il termine di presentazione delle candidature, il Segretario Generale compila l'elenco delle candidature riconosciute valide e lo comunica a tutti gli Organi territoriali dell'Associazione e provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

3) *Ricorsi*

- a) Avverso l'esclusione dall'elenco di cui al punto 2, lett. e), il candidato interessato può proporre ricorso alla Commissione di Disciplina entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dal ricevimento della comunicazione;
- b) il deposito cartaceo del ricorso deve essere preceduto immediatamente dall'inoltro, per raccomandata A.R. o e-mail PEC, della copia del ricorso stesso unitamente alla fotocopia di un documento valido di identità del ricorrente;
- c) la Commissione di Disciplina decide, in via definitiva, sul ricorso pervenuto entro 3 (tre) giorni successivi al termine di cui sopra.

4) *Delegati all'Assemblea*

- a) L'Assemblea Nazionale è composta dai Delegati eletti su base regionale tra tutti i Soci Effettivi (individuali e istituzionali) e Benemeriti delle relative Strutture associative provinciali, come previsto al successivo art. 22, comma 8 lett. b) del presente Regolamento.
- b) nell'Assemblea Nazionale ciascun Delegato ha diritto ad un voto. Partecipano altresì all'Assemblea Nazionale, con diritto di parola ma non di voto, i Soggetti indicati al precedente comma 1, lett. c).
- c) i Delegati eletti per l'Assemblea Nazionale elettiva, effettivi e supplenti, rimangono confermati per l'intero quadriennio, e per essi trova applicazione l'art. 10, comma 7 dello Statuto;
- d) nel caso in cui l'Assemblea Nazionale Straordinaria debba deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la composizione dell'Assemblea è data direttamente da tutti i Soci Effettivi e Benemeriti dell'Associazione;
- e) non possono essere designati come Delegati alle Assemblee elettive i candidati alle cariche sociali, nonché i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

5) Deleghe

- a) In caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale di Delegati effettivi eletti dalle proprie Assemblee regionali, gli stessi vengono sostituiti dai rispettivi Delegati supplenti;
- b) laddove per sopraggiunte imprevedibili ed eccezionali cause di forza maggiore fosse resa impossibile la partecipazione di entrambi i Delegati, effettivo e supplente, dovrà esserne data comunicazione scritta preventiva da parte del Presidente o Delegato Regionale alla Segreteria Generale dell'Associazione non oltre 2 (due) gg avanti la data di svolgimento dell'Assemblea comunicando contestualmente il nome del sostituto scelto tra i Soci Effettivi.
- c) ogni Delegato all'Assemblea Nazionale è portatore di un solo voto, talché la delega di cui alla lettera b) non può essere conferita a soggetto già designato come Delegato, effettivo o supplente, alla stessa Assemblea;
- d) altresì, non possono essere portatori della eventuale delega sopra menzionata i Soci ammessi all'Assemblea Nazionale senza diritto di voto, di cui al comma 1, lett. c).

6) Commissione Verifica Poteri

- a) La Commissione Verifica Poteri (CVP) è nominata dal Consiglio Nazionale in sede di indizione dell'Assemblea Nazionale; è composta di n. 3 (tre) membri, almeno uno dei quali componente gli Organi Disciplinari dell'Associazione, e non candidati a cariche elettive;
- b) La CVP decide inappellabilmente ed a maggioranza dei suoi componenti ed ha il compito di:
 - verificare, eventualmente anche con documento di identità personale, la titolarità dei Delegati presenti fisicamente in Assemblea;
 - ammettere al voto i Delegati in possesso dei requisiti necessari;
 - accertare, in base al numero dei Delegati ammessi aventi diritto al voto, il raggiungimento dei quorum previsti per lo svolgimento dell'Assemblea (Ordinaria o Straordinaria, elettiva o non);
 - risolvere ogni controversia insorta in caso di verifica deleghe o, più genericamente, in ordine alle condizioni che determinino correttamente l'esercizio al diritto di voto;
- c) in base ai dati forniti dalla Segreteria Generale dell'Associazione, la CVP redige il verbale dei suoi lavori, determina l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi all'Assemblea e dei voti attribuiti;
- d) la CVP continua la sua attività anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari con il conseguente possibile aggiornamento dei dati relativi.

7) Apertura dell'Assemblea Nazionale

- a) I lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente Nazionale, o di chi ne fa le veci, con la presa d'atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, contenente i dati relativi all'ottenimento del quorum richiesto degli aventi diritto al voto;
- b) l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria che non preveda deliberazione su proposte di modifica dello Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, si considerano validamente costituite:
 - in prima convocazione con la presenza almeno della metà dei Delegati effettivi;
 - in seconda convocazione con la presenza almeno di un quarto dei Delegati effettivi;

- c) l'Assemblea Straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza almeno il 50% (la metà) dei Delegati effettivi;
- d) l'Assemblea Straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione si considera validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza almeno dei quattro quinti dei Soci Effettivi e Benemeriti aventi diritto di voto;
- e) ove non sia stato raggiunto il quorum costitutivo nei casi previsti, il Presidente dichiara l'Assemblea "andata deserta";
- f) diversamente, egli propone ai Delegati presenti - con esclusione di quanti ricoprono cariche sociali, oppure nel caso di Assemblea elettiva dei candidati a ricoprire cariche nazionali - la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario dell'Assemblea e del Collegio degli scrutatori in numero non inferiore a tre;
- g) l'Ufficio di Presidenza così composto può essere eletto per acclamazione, purché con voto unanime.

8)Presidente dell'Assemblea Nazionale

- a) Il Presidente dirige i lavori dell'Assemblea secondo l'Ordine del Giorno e ne assicura il regolare svolgimento nel modo più rapido ed esauriente, nel rispetto dei principi di democrazia;
- b) Il Presidente, nel caso intervengano particolari esigenze di opportunità può proporre variazioni nella trattazione degli argomenti all'OdG, in tal evenienza sottopone la proposta all'Assemblea che decide in merito senza formalità ed inappellabilmente;
- c) Il Presidente disciplina gli interventi dei Delegati sui punti dell'OdG, prevedendo un elenco dei richiedenti ad intervenire sulla base cronologica delle richieste pervenute per iscritto;
- d) ove lo richiedano particolari esigenze ed eventualmente per l'elevato numero degli iscritti ad intervenire, il Presidente ha la facoltà di:
 - predeterminare un termine per ogni intervento che non può superare, salvo eccezionali circostanze, i 5 (cinque) minuti primi;
 - togliere la parola nel caso l'intervento dell'oratore ecceda sensibilmente il termine concessogli, ovvero abusi della facoltà di parola con divagazioni, prolissità e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in caso siffatto il provvedimento assunto dal Presidente viene menzionato nel processo verbale dell'Assemblea;
- e) il Presidente dà comunicazione sull'esito delle decisioni assunte dall'Assemblea sui vari punti all'OdG, ed in particolare sull'esito del procedimento elettorale e proclama gli eletti.

9)Votazioni e conteggi – Elezioni e scrutini

- a) Su ogni argomento previsto all'Ordine del Giorno le votazioni avvengono solo al termine della discussione e degli interventi dei Delegati iscritti a parlare, salva la facoltà degli stessi alla rinuncia;
- b) tranne il caso di specifica richiesta da parte di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, in cui la votazione avviene a scrutinio segreto, tutte le decisioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese per alzata di mano con controprova; salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto associativo in materia di elezione di Organi direttivi, le cui votazioni sono da eseguirsi a scrutinio segreto;

- c) nelle Assemblee elettive il voto viene espresso riportando sulla scheda il nominativo del candidato prescelto ovvero, se la scheda è così predisposta, barrando la casella posta a fianco dello stesso soggetto. In caso di omonimia tra candidati, è necessario riportare sulla scheda sia il cognome che il nome ed eventualmente il numero progressivo di identificazione risultante nell'elenco delle candidature di cui al comma 2, lett. e) del presente articolo, pena la nullità del voto;
- d) per la elezione degli Organi direttivi, i Delegati aventi diritto di voto devono esprimere a scrutinio segreto, a pena di nullità, necessariamente:
- un voto di preferenza tra tutte le candidature presentate per la carica di Presidente;
 - voti di preferenza pari al numero di candidati da eleggere tra tutte le candidature presentate per la carica di Consigliere Nazionale;
 - un voto di preferenza tra tutte le candidature presentate per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - voti di preferenza pari al numero di candidati da eleggere tra tutte le candidature presentate per la carica di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - voti di preferenza pari al numero di candidati da eleggere tra tutte le candidature presentate per la carica di Componente della Commissione di Disciplina;
 - voti di preferenza pari al numero di candidati da eleggere tra tutte le candidature presentate per la carica di Componente della Commissione di Appello;
- e) Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti sono affidati agli scrutatori nominati, che ne redigono apposito verbale; alle predette operazioni possono assistervi nel massimo silenzio tutti i presenti all'Assemblea;
- f) Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 6 dello Statuto, e previo raggiungimento dei quorum prescritti statutariamente;
- g) Ogni reclamo sulla validità delle operazioni di voto e sulla validità dell'Assemblea deve essere, a pena di decadenza, preannunciato prima della chiusura dell'Assemblea stessa con dichiarazione da porsi a verbale e deve essere proposto da chi abbia partecipato con diritto di voto ai lavori assembleari;
- h) Il reclamo deve essere presentato con atto motivato, ai sensi dell'art. 20, comma 6 dello Statuto, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di chiusura dell'Assemblea alla Commissione di Disciplina che decide inappellabilmente entro i successivi 5 (cinque) giorni.

10) Modifiche Statutarie – Emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di modifica dello Statuto previste nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, purché sottoscritti da almeno il 30% degli aventi diritto al voto, dovranno pervenire tramite raccomandata AR o e-mail Pec entro 20 giorni prima dello svolgimento assembleare, alla Segreteria Generale dell'Associazione.

11) Verbale dell'Assemblea Nazionale

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale è redatto dal Segretario, fa fede assoluta dell'andamento dei lavori e di quanto ivi avvenuto;

2. il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è predisposto entro 15 gg. ed è acquisito agli atti della Segreteria Generale dell'Associazione;
3. ogni partecipante all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione del verbale.

Art. 16 - Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione e ne sovrintende a tutta l'attività.
2. Le attribuzioni e le responsabilità specifiche del Presidente sono previste all'art. 13 dello Statuto associativo.
3. Il Presidente compie tutti gli atti non espressamente di competenza dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'eventuale Comitato di Presidenza. Nei casi di comprovata urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale da sottoporre a ratifica nella prima riunione dello stesso Consiglio.
4. In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario, ai sensi dell'art. 13, comma 3 dello Statuto.
5. Nei casi di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente Nazionale si ha, ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 16, commi 1 e 2 dello Statuto, la decadenza immediata del Consiglio Nazionale. Il Vice Presidente Vicario provvede all'indizione di una Assemblea Straordinaria da tenersi entro 90 gg dalla data dell'evento e la cui convocazione deve essere inviata almeno 30 gg. prima della data fissata per la riunione.

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale

1. La composizione del Consiglio Nazionale è indicata all'Art.14.1 dello Statuto.
La previsione concernente la riserva di posti dedicata a specifiche categorie di soci è in funzione degli obiettivi assegnati a detti Consiglieri di Promozione e Rappresentanza delle rispettive componenti associative.
2. In riferimento a quanto indicato all' art.1, comma 1 ed all'art. 15, comma 2, lett. i) dello Statuto, il Consiglio Nazionale esercita le proprie prerogative secondo le sotto indicate articolazioni funzionali.
3. *Per l'amministrazione dell'Associazione:*
 - a) propone e delibera il Regolamento di amministrazione e contabilità con il quale – in conformità allo Statuto associativo, alle norme vigenti in materia ed ai regolamenti emanati dal CONI – stabilisce le modalità di utilizzo delle risorse nonché la gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione;
 - b) esamina ed approva le rendicontazioni annuali dei fondi gestiti dagli Organi Territoriali dell'Associazione;
 - c) stabilisce, prima della fine di ogni anno, l'ammontare della quota sociale per l'anno successivo, nonché la sua ripartizione tra gli Organi Territoriali e l'amministrazione centrale dell'Associazione;

- d) stabilisce, prima della fine di ogni anno, l'ammontare dei contributi eventualmente da erogare agli Organi Territoriali nell'anno successivo.

4. *Per la funzionalità e l'organizzazione interna dell'Associazione:*

- a) propone modifiche allo Statuto, approva l'adozione e modifiche al Regolamento allo Statuto e ad ogni altro Regolamento dell'Associazione;
- b) conferisce ai suoi componenti particolari incarichi operativi, e può assegnare determinati compiti a Soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto;
- c) nomina Comitati e Commissioni di lavoro.
- d) richiede, a mezzo dei loro Presidenti, l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione di Disciplina e della Commissione di Appello Nazionale nelle materie di rispettiva competenza;
- e) propone all'Assemblea Nazionale, su delibera della maggioranza dei suoi componenti, l'elezione del Presidente Onorario e la nomina di Soci Onorari e Benemeriti, nonché la creazione di apposite benemerenze associative di cui al precedente art. 6, commi 1 e 4;
- f) verifica la regolarità di proposte di scioglimento dell'Associazione.

5. *Per i procedimenti elettorali:*

- a) nomina la Commissione Verifica Poteri delle Assemblee, avendo cura di non inserire in detta Commissione, in caso di Assemblea elettiva, candidati alle cariche sociali;
- b) esercita un controllo di legittimità sull'elezione degli Organi Territoriali;
- c) si pronuncia sui ricorsi contro la validità delle Assemblee Provinciali e Regionali.

6. *Per i rapporti con Soci:*

- a) accoglie le domande di ammissione di nuovi Soci, su proposta delle Strutture dell'Associazione territorialmente competenti;
- b) ratifica le deliberazioni assunte dai rispettivi Comitati o Delegati Provinciali e/o Regionali sulle dimissioni dei Soci;
- c) segnala agli Organi di Disciplina, per i provvedimenti del caso, le infrazioni commesse dai Soci.

7. Per una più efficace attività del Consiglio Nazionale ed al fine di rendere più stretti i rapporti con gli associati, il Consiglio stesso può provvedere ad utilizzare o creare appositi strumenti-canali informatici e telematici quali: sito web, mailing list, canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale, canali tramite cui svolgere le riunioni del Consiglio Nazionale od altre Strutture associative sul territorio.

8. Le riunioni del Consiglio Nazionale convocate come sopra indicato sono valide purché:

- a) Il Presidente sia in condizione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di proclamare l'esito delle votazioni;
- b) Il Segretario Generale sia in grado di percepire correttamente gli interventi ai fini della loro verbalizzazione;
- c) I partecipanti siano in condizione di intervenire nella trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e di valutare simultaneamente le posizioni espresse nel corso della riunione.

9. I provvedimenti concernenti gli argomenti sopraindicati vengono assunti con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti nella seduta di Consiglio. In caso di parità di voti nelle delibere in questione prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Art. 18 - Il Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è un organismo interno al Consiglio Nazionale la cui eventuale costituzione avviene ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto.
2. Esso è composto dal Presidente Nazionale e dai 3 (tre) Vicepresidenti che rimangono in carica per tutto il quadriennio elettivo. Al Comitato di Presidenza partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
3. Il Comitato ha le attribuzioni indicate all'art. 14, comma 6 dello Statuto, e può deliberare altresì in via eccezionale nei casi d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio Nazionale.
4. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno tre membri, compreso il Presidente o di chi ne fa le veci; sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Tutte le deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione utile.
6. Il Comitato di Presidenza può essere convocato, come per il Consiglio Nazionale, mediante invio della convocazione per e-mail, con un preavviso di almeno 3 giorni.
7. Nel caso di riunione svolta in video/teleconferenza o meccanismo similare, valgono le medesime condizioni previste per le analoghe riunioni del Consiglio Nazionale, di cui al precedente art. 17, comma 7.

Art. 19 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto, dal Consiglio Nazionale nella sua prima riunione, e viene scelto tra i Soci che non ricoprono cariche elettive.
2. Il Segretario Generale ha le attribuzioni e responsabilità indicate all'art. 18 dello Statuto.
3. Il Segretario Generale, altresì:
 - provvede alla compilazione ed all'aggiornamento del Libro dei Soci e del Libro delle cariche sociali, curandone la conservazione;
 - collabora funzionalmente con il Collegio dei Revisori dei Conti, la Commissione di Disciplina e la Commissione di Appello Nazionale nell'ambito delle attività di loro competenza;
 - ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi territoriali e delle Commissioni e/ o Gruppi di lavoro; in caso di assenza od impedimento può farsi sostituire dal Tesoriere;
 - ha la custodia dei beni dell'Associazione e ne gestisce la Sede;
 - mantiene i contatti tra gli Organi dell'Associazione, centrali e territoriali, e gestisce i rapporti con i collaboratori dell'Associazione;
 - controlla il corretto tesseramento dei Soci ed il loro diritto a partecipare alle Assemblee;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza e firma quella priva di contenuto obbligazionale per l'Associazione.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due Membri effettivi e due Membri supplenti eletti con votazioni separate dall'Assemblea Nazionale.
Requisito per il Presidente è essere iscritto al Registro dei Revisori contabili, mentre per gli altri Membri è l'essere in possesso di idonea professionalità.
2. Le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e la funzionalità del Collegio sono previsti all'art. 19 dello Statuto.

Capo 3° - Organi associativi territoriali

Art. 21 - L'Associazione sul Territorio

1. L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale ed ha una articolazione organizzativa analoga alle Regioni e Province. L'unità di base dell'Associazione si realizza a livello provinciale con la costituzione del relativo Comitato; nella medesima Provincia può essere costituito un solo Comitato.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 1 dello Statuto, la costituzione del Comitato Provinciale richiede la presenza di almeno 15 Soci Effettivi, individuali e/o istituzionali, e/o Soci Benemeriti, tesserati e residenti nella stessa Provincia.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 dello Statuto, i Soci residenti in una Provincia ove non sia ancora costituito un Comitato e non vi sia un Delegato possono temporaneamente aderire ad un altro Comitato di Provincia limitrofa della medesima Regione, previo favorevole parere del Consiglio Nazionale ovvero, su delega di questi, del relativo Presidente o del Delegato Regionale.
4. Per i Comitati Provinciali già costituiti, in caso di mancato rinnovo entro la data di chiusura del tesseramento per l'anno in corso del numero minimo di Soci richiesti per la legittimazione del Comitato stesso, di cui all'art. 4, comma 6 del presente Regolamento – purché i Tesserati siano almeno in numero superiore a 10 il Consiglio Nazionale, valutate le particolari circostanze che hanno determinato il fatto, può concedere l'ulteriore proroga al 30 giugno dell'anno successivo per la ricostituzione del numero di Soci richiesto e quindi del mantenimento in essere dell'Organo Provinciale. In caso contrario Il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Delegato Provinciale con le prerogative e responsabilità indicate all'art. 34 dello Statuto.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 dello Statuto, un Comitato Regionale può costituirsi ove all'interno del territorio regionale siano stati istituiti Comitati Provinciali in numero almeno pari alla metà delle Province ivi esistenti, con esclusione delle Regioni costituite da sole due Province, per le quali è

invece richiesta la presenza di tutti i Comitati Provinciali. In caso contrario il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Delegato Regionale con le prerogative e responsabilità indicate all'art. 27 dello Statuto.

6. Per i Comitati Regionali già costituiti, in caso del venir meno del numero minimo di Comitati Provinciali richiesti per la legittimazione del Comitato stesso, alla data di chiusura del tesseramento per l'anno in corso, trova applicazione per analogia quanto previsto al precedente punto 4, ed il Consiglio Nazionale può concedere l'ulteriore proroga al 30 giugno dell'anno successivo per la ricostituzione del numero di Comitati Provinciali richiesti e quindi del mantenimento in essere dell'Organo Regionale. In caso contrario Il Consiglio Nazionale provvede alla nomina di un Delegato Regionale con le prerogative e responsabilità indicate all'art. 27 dello Statuto.

Art. 22 - Assemblea Regionale e Organi Territoriali

1. Organi Territoriali in ambito regionale sono:
 - Assemblea Regionale
 - Presidente Regionale
 - Consiglio Regionale
 - Delegato Regionale
2. Per l'istituzione del Comitato Regionale la validazione relativa al raggiungimento del numero minimo di Comitati Provinciali di cui all'art. 22, comma 1 dello Statuto, avviene a cura del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 lett. f) dello Statuto.
3. L'Assemblea Regionale è costituita, ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto, dai Presidenti dei Comitati Provinciali in carica e dai Soci designati da ciascuna Assemblea Provinciale in base al rapporto di 1 (uno) delegato ogni 10 Soci Effettivi e Benemeriti, o frazione superiore a 5 (cinque) aventi diritto di voto; in tale conteggio un Socio Effettivo istituzionale equivale a 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti.
4. La prima Assemblea Regionale successiva all'istituzione del Comitato si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 5 dello Statuto, e provvede nella circostanza all'elezione degli Organi Territoriali: il Presidente ed il Consiglio Regionale.
5. L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria o Straordinaria ed è convocata dal Presidente o Delegato Regionale.
6. All'Assemblea Regionale devono essere invitati i Presidenti o Delegati Provinciali, se nominati, i componenti il Consiglio Regionale nonché i membri del Consiglio Nazionale residenti in Regione.
7. L'Assemblea Regionale Ordinaria, ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto, si celebra ogni 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 15 febbraio dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

Nel restante triennio è facoltà del Consiglio Regionale indire eventuali Assemblee o incontri programmatici intorno alle iniziative culturali intraprese o da avviare durante la legislatura, aperti in questo caso a tutti i Soci del Territorio.

8. L'Assemblea Regionale Ordinaria quadriennale ha il compito di:

- a) deliberare sulla relazione del Consiglio Regionale uscente concernente l'attività svolta ed eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, il cui numero varia in relazione al numero complessivo dei Soci tesserati per le Strutture territoriali dell'intera regione secondo il seguente rapporto:
- n. 4 Consiglieri fino a 50 Soci tesserati;
 - sino a n. 6 Consiglieri da 51 a 100 Soci tesserati;
 - sino a n. 8 Consiglieri con oltre 100 Soci tesserati: tra questi devono risultare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;
- b) eleggere i propri Delegati, effettivo e supplente dello stesso genere, all'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto all'art. 10, comma 3 dello Statuto:
- n. 1 delegato ogni 30 Voti o frazione superiore a 15 (quindici);
 - nel conteggio del numero dei Voti, il Socio Effettivo Istituzionale viene pesato come 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti.

I Delegati eletti per l'Assemblea Nazionale durano in carica per l'intero quadriennio sino alla successiva Assemblea elettiva, ai sensi dell'art. 10, comma 7 dello Statuto.

- 9) Nelle Regioni ove si raggiunga il numero minimo dei 30 (trenta) Voti viene comunque garantito il Diritto di Rappresentanza in sede di Assemblea Nazionale. A tal fine, il Delegato Regionale dà luogo alla convocazione dell'Assemblea Regionale invitando tutti i Soci in regola col tesseramento che provvederanno ad eleggere, tra di essi, 1 (uno) Delegato all'Assemblea Nazionale.
- 10) Nella Regione Valle d'Aosta e Trentino A.A. la costituzione dei Comitati provinciali Aosta, Trento e Bolzano integra a tutti gli effetti l'istituzione dei rispettivi Comitati Regionali e ne assorbe le relative funzioni, talché le Assemblee Provinciali designano i Delegati all'Assemblea Nazionale con il medesimo criterio indicato al comma 8 lett. b).
- 11) L'Assemblea Regionale Straordinaria è convocata secondo le fattispecie previste dall'art. 24, commi 2 e 3 dello Statuto.
- 12) Le Assemblee Regionali, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolgono con l'osservanza delle medesime disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale, in quanto siano applicabili. In particolare per:
- *Avviso convocazione*: per l'Assemblea Ordinaria Elettiva la spedizione deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni prima del suo svolgimento, ai sensi dell'art. 11, comma 14 dello Statuto; per l'Assemblea Straordinaria la convocazione e celebrazione devono avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dall'evento che vi ha dato causa, ai sensi dell'art. 11, comma 15 dello Statuto.
 - *Candidature*: le candidature alle cariche associative sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto; la presentazione della candidatura per un Organo Territoriale deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea (art. 37, comma 1 lett. b) dello Statuto).
- 13) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio che si compone:
- a) di un Presidente;
 - b) dai Consiglieri Regionali nel numero e con le modalità sopraindicate al punto 8 lett. a), l'elezione dei quali avviene da parte dell'Assemblea Regionale, con votazioni separate e successive, all'inizio del quadriennio olimpico.

- 14) Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente e nomina il Segretario del Comitato Regionale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del primo.
- 15) Le attribuzioni del Presidente e del Consiglio Regionale sono previste, rispettivamente, dagli articoli 25 e 26 dello Statuto. Ai fini della continuità dell'esercizio dei rispettivi incarichi in seno al Consiglio per gli eletti trova applicazione l'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
- 16) Nelle Regioni ove non sia possibile istituire una Struttura associativa per mancanza del numero minimo di Comitati Provinciali indicato all'art. 22, comma 1 dello Statuto, ed allo scopo di incentivare l'azione di proselitismo tra i Soci di diritto ivi residenti - anche attraverso una adeguata comunicazione delle iniziative culturali a favore dello Sport promosse dalla Associazione - il Consiglio Nazionale può disporre la nomina di un suo Delegato Regionale.
- 17) I compiti attribuiti al Delegato Regionale sono indicati all'art. 27, comma 3 dello Statuto. La durata dell'incarico è annuale e può essere rinnovato più volte dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 dello Statuto. L'incarico di Delegato Regionale non può comunque essere conferito alla medesima persona per un periodo superiore a due cicli quadriennali consecutivi. Anche nei confronti del Delegato Regionale trova applicazione quanto previsto all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.
- 18) Il Delegato Regionale può essere designato, secondo le procedure previste all'art. 22, comma 8 lett. b) , quale rappresentante , effettivo o supplente, all'Assemblea Nazionale.

Art. 23 - Assemblea Provinciale e Organi Territoriali

1. Organi Territoriali in ambito provinciale sono:
 - Assemblea Provinciale
 - Presidente Provinciale
 - Consiglio Provinciale
 - Delegato Provinciale
2. Per l'istituzione del Comitato Provinciale la validazione relativa al raggiungimento del numero minimo di Soci tesserati, di cui all'art. 30, comma 1 dello Statuto, avviene a cura del Delegato Provinciale o, in mancanza, del Presidente o del Delegato Regionale ai fini della successiva deliberazione istitutiva del predetto Organo Territoriale da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 15. comma 2 lett. f) dello Statuto.
3. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Soci Effettivi (individuali ed istituzionali) e Soci Benemeriti appartenenti alla medesima Struttura associativa provinciale, che siano in regola col pagamento delle quote sociali e che non siano gravati da sanzioni disciplinari sospensive od inibitive in corso di esecuzione. Partecipano all'Assemblea Provinciale, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci Aggregati residenti nel medesimo territorio. Altresì possono essere invitati, laddove le condizioni lo consentano, anche i "Soci di diritto" dell'Associazione, come indicati all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento.
4. La prima Assemblea Provinciale successiva all'istituzione del Comitato si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 4 dello Statuto, e provvede nella circostanza all'elezione degli Organi Territoriali: il Presidente ed il Consiglio Provinciale.

5. Ogni Socio Effettivo e Benemerito ha diritto ad 1 (uno) voto, quello Effettivo istituzionale dispone di 2 (due) voti.
Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio può essere portatore di non più di 3 (tre) deleghe ed in ogni caso non può disporre più di 4 (quattro) voti in assemblea.
6. L'Assemblea Provinciale può essere Ordinaria o Straordinaria, e viene convocata dal Presidente/ Delegato Provinciale.
7. All'Assemblea Provinciale devono essere invitati i componenti il Consiglio Provinciale nonché i membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Regionale, se costituito, residenti in Provincia.
8. L'Assemblea Provinciale Ordinaria, ai sensi dell'art. 31, comma 1 dello Statuto, si celebra ogni 4 (quattro) anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.
Nel restante triennio è facoltà del Consiglio Provinciale indire eventuali Assemblee o incontri programmatici intorno alle iniziative culturali intraprese o da avviare durante la legislatura.
9. Il Consiglio Provinciale ha la facoltà di convocare e celebrare la propria Assemblea anche nell'ultimo trimestre dell'anno. Partecipano con diritto di voto tutti i Soci in regola con il tesseramento alla data di svolgimento della stessa.
10. L'Assemblea Provinciale Ordinaria quadriennale ha il compito di:
 - a) deliberare sulla relazione del Consiglio Provinciale uscente concernente l'attività svolta ed eleggere, con votazioni separate e successive, il Presidente ed i Consiglieri Provinciali, il cui numero varia in relazione al numero complessivo dei Soci tesserati secondo il seguente rapporto:
 - n. 4 Consiglieri da 15 a 20 Soci tesserati;
 - sino a n. 5 Consiglieri da 21 a 40 Soci tesserati;
 - sino a n. 6 Consiglieri da 41 a 60 Soci tesserati;
 - sino a n. 7 Consiglieri con oltre 61 Soci tesserati: tra questi devono risultare almeno 1 (uno) in rappresentanza dei Soci Effettivi istituzionali ed 1 (uno) per l'alternanza di genere, se presenti;
 - b) designare – oltre al Presidente in carica - propri Rappresentanti, effettivo e supplente dello stesso genere, alla rispettiva Assemblea Regionale ordinaria secondo quanto previsto all'art. 10, comma 4 dello Statuto:
 - n. 1 delegato ogni 10 Socio frazione superiore a 5 (cinque);
 - ai soli fini del conteggio il Socio Effettivo istituzionale viene pesato come 2 (due) Soci Effettivi individuali e/o Benemeriti;
 - nel caso i designati all'Assemblea Regionale siano in numero superiore a 3 (tre), almeno 1 (uno) di questi contempla l'alternanza di genere, se presenti.
11. L'Assemblea Provinciale Straordinaria è convocata secondo le fattispecie previste dall'art. 31, commi 2 e 3 dello Statuto.
12. Le Assemblee Provinciali, sia Ordinaria che Straordinaria, si svolgono con l'osservanza delle medesime disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale, in quanto siano applicabili. In particolare per:
 - *Avviso convocazione*: per l'Assemblea Ordinaria Elettiva la spedizione deve avvenire almeno 30(trenta) giorni prima del suo svolgimento, ai sensi dell'art. 11, comma 14 dello Statuto; per l'Assemblea Straordinaria la convocazione e celebrazione devono avvenire entro il

termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta o dall'evento che vi ha dato causa, ai sensi dell'art. 11, comma 15 dello Statuto.

- *Candidature*: le candidature alle cariche associative sono disciplinate dall'art. 37 dello Statuto; la presentazione della candidatura per un Organo Territoriale deve avvenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea (art. 37, comma 1 lett. b).

13. Il Comitato Provinciale è retto da un Consiglio che si compone:

- a) di un Presidente;
- b) dai Consiglieri Provinciali nel numero e con le modalità sopraindicate al punto 8 lett. a), l'elezione dei quali avviene da parte dell'Assemblea Provinciale, con votazioni separate e successive, all'inizio del quadriennio olimpico.

14. Il Consiglio elegge al suo interno il Vice Presidente e nomina il Segretario del Comitato Provinciale. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno e delibera a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente in caso di assenza del primo.

15. Le attribuzioni del Presidente e del Consiglio Provinciale sono previste, rispettivamente, dagli articoli 32 e 33 dello Statuto. Ai fini della continuità dell'esercizio dei rispettivi incarichi in seno al Consiglio per gli eletti trova applicazione l'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.

16. Il Consiglio Provinciale può richiedere l'autorizzazione al Consiglio Nazionale per intitolare il Comitato Provinciale ad una Personalità del Territorio che ha dato un particolare contributo alla valorizzazione dell'Associazione.

17. Nelle Province ove non sia possibile istituire una Struttura associativa per mancanza del numero minimo di Soci tesserati indicato all'art. 28, comma 1 dello Statuto, ed allo scopo di incentivare l'azione di proselitismo tra i Soci di diritto ivi residenti - anche attraverso una adeguata comunicazione delle iniziative culturali a favore dello Sport promosse dalla Associazione - il Consiglio Nazionale può disporre la nomina di un suo Delegato Provinciale.

18. I compiti attribuiti al Delegato Provinciale sono indicati all'art. 34, comma 4 dello Statuto. L'incarico del Delegato Provinciale ha durata annuale, ai sensi dell'art. 34, comma 2 dello Statuto e può essere rinnovato più volte dal Consiglio Nazionale. L'incarico di Delegato Provinciale non può comunque essere conferito alla medesima persona per un periodo superiore a due cicli quadriennali consecutivi.

Anche nei confronti del Delegato Provinciale trova applicazione quanto previsto all'art. 11, comma 5 del presente Regolamento.

19. Il Delegato Provinciale può essere designato, secondo le procedure previste all'art. 22, comma 8 lett. b) e all'art. 23, comma 8 lett. b) del presente Regolamento quale rappresentante, rispettivamente, all'Assemblea Nazionale e Regionale.

Capo 4° - Organi della Giustizia sportiva

Art. 24 Organi disciplinari:

- a) *In prima istanza*: la Commissione di Disciplina, di cui all'art. 20 dello Statuto;
- b) *In appello*: la Commissione di Appello Nazionale, di cui all'art. 21 dello Statuto.

Art. 25 - L'azione disciplinare

1. Qualsiasi iscritto può promuovere l'azione disciplinare che, in sede di appello, può essere attivata sia da colui che ha subito una sanzione disciplinare sia dall'associato o dall'Organo associativo che ha promosso l'azione di 1° grado.
2. Gli Organi preposti all'azione disciplinare hanno l'obbligo di promuoverla ed istruirla: al termine delle preliminari indagini gli stessi Organi possono procedere all'archiviazione ovvero promuovere un'azione disciplinare.
3. Le sanzioni vengono irrogate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza. Ad esse si applicano procedure di contestazione dell'addebito che consentono l'esercizio del diritto di difesa e di replica.
4. Tutte le decisioni devono essere emesse entro il termine massimo di 3 (tre) mesi decorrente dalla data in cui l'Organo Giudicante di 1° grado è stato investito della questione.
Nel caso d'appello, l'Organo Giudicante di 2° grado decide, inappellabilmente, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso avverso alla decisione di prima istanza.
5. Nel caso: A) dell'*archiviazione*, la stessa va motivata e ne va data comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R al denunciante ed all'incolpato: avverso il provvedimento dell'archiviazione il denunciante può ricorrere al competente Organo di 2° grado, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento;
B) dell'*azione disciplinare*, l'Organo Giudicante deve contestare all'incolpato i fatti addebitatigli ed invitarlo a presentare memorie difensive, assegnando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. Sia il denunciante che l'incolpato hanno diritto ad essere sentiti personalmente, su loro richiesta o su iniziativa dell'Organo Giudicante, e farsi assistere o difendere. La decisione, di assoluzione o di condanna, deve essere adeguatamente e sufficientemente motivata.

Art. 26 - La Commissione di Disciplina

1. La Commissione di Disciplina nella sua prima riunione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente. Nomina altresì, sempre tra i suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tre membri, mentre per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta.
3. La Commissione adotta in prima istanza, nei confronti del Socio, provvedimenti sanzionatori od assolutori non prima di aver esaminato le controdeduzioni scritte dell'incolpato.
4. La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta per iscritto all'interessato con raccomandata A/R, trasmessa altresì al Consiglio Nazionale, mentre il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale territorialmente competente.

Art. 27 - La Commissione di Appello Nazionale

1. La Commissione di Appello Nazionale nella sua prima riunione, da tenersi entro venti giorni dall'elezione, elegge tra i suoi membri effettivi il Presidente. Nomina altresì, sempre tra i suoi membri, il Segretario al quale è demandata la conservazione degli atti della Commissione stessa.
2. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di tre membri, mentre per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta.
3. La Commissione di Appello Nazionale decide, inappellabilmente e dopo aver sentito gli interessati, sui ricorsi sia dei Soci contro le sanzioni disciplinari adottate nei loro confronti dalla Commissione di Disciplina, sia dell'associato o dell'Organo associativo che ha promosso l'azione di 1° grado.
4. La comunicazione del provvedimento adottato dalla Commissione è fatta per iscritto all'interessato con raccomandata A/R, trasmessa al Consiglio Nazionale ed il relativo dispositivo dovrà essere affisso nella sede sociale territorialmente competente.

TITOLO III - Organizzazione dell'Associazione

Capo 1° - Amministrazione dell'Associazione

Art. 28 - La gestione amministrativa

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.
2. In seno all'Associazione lo Statuto attribuisce funzioni amministrative ai seguenti Organi Collegiali:
 - Il Consiglio Nazionale;
 - il Consiglio Regionale, ovvero il Delegato Regionale in mancanza dello stesso;
 - il Consiglio Provinciale, ovvero il Delegato Provinciale in mancanza dello stesso.
3. Il Presidente Nazionale esercita, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. d) dello Statuto, un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione ed amministrazione dell'Associazione.
4. Ai sensi dell'art. 42,2 dello Statuto, la gestione amministrativa dell'Associazione è disciplinata sia a livello centrale che territoriale dal Regolamento d'amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Nazionale.
5. In particolare:
 - a) Il Consiglio Nazionale:
 - delibera annualmente l'importo della quota sociale a carico degli iscritti all'Associazione (art. 5, comma 4 dello Statuto);
 - amministra i fondi dell'Associazione per la realizzazione dei fini sociali (art. 15, comma 2 lett. b) dello Statuto).
 - b) Il Consiglio Regionale:
 - relaziona il Consiglio Nazionale sulla gestione annuale del Comitato Regionale, col corredo della relativa rendicontazione delle proprie spese e di quelle dei Comitati Provinciali / Delegati Provinciali (art. 26, comma 4 lett. d) dello Statuto).
 - c) Il Consiglio Provinciale:

- provvede alla riscossione delle quote sociali dei propri Iscritti e la loro periodica rimessa alla Segreteria Generale dell'Associazione, dandone contestuale informazione al Comitato/Delegato Regionale (art. 33, comma 4 lett. h) dello Statuto);
 - relaziona sulla gestione annuale del Comitato Provinciale, col corredo della relativa rendicontazione delle spese, e la trasmette per i successivi adempimenti al Comitato/Delegato Regionale (art. 33, comma 4 lett. b) dello Statuto).
6. Il Tesoriere, se opportunamente nominato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 5 dello Statuto, viene scelto tra i Soci che non ricoprono cariche elettive.
- Collabora strettamente con il Segretario Generale in particolare per quanto attiene ai compiti indicati all'art. 18, comma 1 lett. e) dello Statuto.
- Al Tesoriere, altresì, è demandata la gestione – d'intesa col Segretario Generale – delle periodiche rendicontazioni degli Organi Territoriali in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento, dal Regolamento d'Amministrazione e Contabilità e da ogni altra disposizione deliberata dal Consiglio Nazionale in merito all'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'Associazione.

Art. 29 - Le quote sociali

1. Le quote sociali annuali sono rimosse a livello territoriale provinciale, ovvero regionale nei casi di assenza di Organi Provinciali eletti o nominati.
2. Gli importi derivanti dal tesseramento annuale dei Soci – una volta pervenuti alla Segreteria Generale dell'Associazione, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. h) dello Statuto – vengono ripartiti in base alle disposizioni del Consiglio Nazionale tra l'amministrazione centrale ed i competenti Comitati / Delegati Provinciali ed i rispettivi Comitati / Delegati Regionali per il sostegno delle proprie attività istituzionali.
3. Detti importi, unitamente ad eventuali contributi straordinari disposti dal Consiglio Nazionale – di cui al precedente art. 17, comma 2 lett. d) - sono da gestire e rendicontare in conformità a quanto previsto nel Regolamento d'amministrazione e contabilità, nonché nelle specifiche disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale in materia di utilizzazione delle risorse finanziarie di competenza dell'Associazione.

Art. 30 - Responsabilità

1. I responsabili di irregolarità amministrative o di gestione dei fondi assegnati sono passibili, ove non intervengano responsabilità penali, dei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto come richiamati nel presente Regolamento, salvo in ogni caso la refusione del danno.
2. Per le obbligazioni di natura associativa assunte nei confronti di terzi, vige il principio della responsabilità personale. Nel caso di Organi Collegiali, la responsabilità è indivisibile e solidale a carico di ogni singolo Membro che ne abbia assunto l'obbligo.

Art. 31 - Partnership

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 3 dello Statuto, il Consiglio Nazionale può sottoscrivere forme di partnership con altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni, nazionali o di altri Paesi, che operano in ambito dello Sport o che perseguano attività ritenute di interesse per l'Associazione.

Art. 32 - Utilizzo dell'Emblema dell'Associazione

1. L'utilizzazione dell'Emblema dell'Associazione da parte dei Comitati / Delegazioni Provinciali e Regionali, anche se nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, è vincolato alla previa autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale.
2. Il corretto utilizzo dell'Emblema dell'Associazione risponde all'esigenza della correttezza e chiarezza nelle comunicazioni sociali nei riguardi di soggetti terzi, sia in ambito sportivo che non.
3. Il Consiglio Nazionale si riserva la facoltà di concedere l'utilizzazione dell'Emblema dell'Associazione in occasione di Eventi di significativo interesse culturale volti soprattutto alla promozione dello Sport ed al perseguimento dei fini sociali, in particolare se abbinati alla concessione del patrocinio della Associazione stessa.

Disposizioni Generali e Finali

Art. 33 - Collegio Arbitrale

1. Ai fini della costituzione del Collegio Arbitrale - di cui all'art. 47 dello Statuto- e per l'instaurazione del relativo procedimento, la Parte ricorrente deve inviare lettera raccomandata AR alla controparte ed al Consiglio Nazionale con la quale rappresentare ed illustrare le proprie ragioni in ordine alla iniziativa assunta, nonché nominare il proprio Arbitro che avrà cura di sottoscrivere la propria accettazione in calce al ricorso.
2. Entro i successivi 30 giorni al ricevimento della comunicazione sopra citata, la Parte resistente deve rimettere propria memoria, a mezzo lettera raccomandata AR inviata al ricorrente ed al Consiglio Nazionale, nella quale esporre a sua volta le proprie ragioni ed altresì provvedere a nominare un proprio Arbitro, il quale avrà cura di esprimere la propria accettazione in calce alla memoria stessa.
3. In occasione della prima riunione successiva alla formalizzazione degli adempimenti sopra indicati il Consiglio Nazionale nomina il terzo Arbitro, quale Presidente del Collegio. Il Presidente provvede a convocare immediatamente il Collegio che sarà chiamato a decidere sul ricorso a maggioranza; il lodo dovrà essere assunto, comunicato ed inviato alle Parti entro il termine di giorni 90 dalla costituzione del Collegio medesimo, salvo proroghe eventualmente concesse alle Parti.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al 30° giorno successivo dalla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'ANSMeS.

(APPROVATO DAL 102° CONSIGLIO NAZIONALE – ROMA, 1° DICEMBRE 2023)